



Prefettura di Belluno
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. n. 2262/20
(all. n. 1)

Belluno, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di	BELLUNO
Ai Sig. Sindaci e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Belluno	LORO SEDI
Al Signor Presidente della Camera di Commercio di	TREVISO BELLUNO
Al signor Questore di	BELLUNO
Al signor Comandante Provinciale Carabinieri di	BELLUNO
Al signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	BELLUNO
Ai Signori Dirigenti degli Uffici Pubblici della Provincia	LORO SEDI
Al Signor Presidente Confindustria Belluno Dolomiti di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confcommercio-Ascom di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Confartigianato di	BELLUNO
Al Signor Direttore Provinciale della Coldiretti di	BELLUNO
Al Signor Direttore APPIA di	BELLUNO
Al Signor Presidente della Federalberghi di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CGIL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale CISL di	BELLUNO
Al Signor Segretario Provinciale UIL di	BELLUNO
Al Signor Delegato Provinciale CONI di	BELLUNO

OGGETTO: Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15.



Prefettura di Belluno
Ufficio territoriale del Governo

Per opportuna conoscenza, si trasmette il Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, con il quale è stato confermato il divieto sull'intero territorio nazionale, fino al 27 marzo 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, il citato provvedimento, innovando la precedente disciplina emergenziale, mantiene la possibilità, limitandola alla sola zona gialla in ambito regionale e a quella arancione in ambito comunale, di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale facoltà di spostamento viene pertanto ora espressamente esclusa nell'ambito delle zone rosse.

Da ultimo è stata confermata la previsione in base alla quale, laddove la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale (quindi in caso di territori rientranti in zona arancione), sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nel fare riserva di ulteriori indicazioni, si rinnova l'invito a voler dare massima diffusione alle prescrizioni contenute nel Decreto Legge in parola, sensibilizzando la comunità sulla imprescindibile necessità di rispettare le regole comportamentali per il contenimento del contagio.

IL PREFETTO
Bracco